

II PRESIDENTE

- VISTO** l'art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia del Mare Mediterraneo adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con Legge 25 gennaio 1979, n. 30;
- VISTA** la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662;
- VISTA** la Legge 28/01/1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO** il D.M. 14/11/1994 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/94, che al punto B dell'art. 1 prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e conferimento a discarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi ecc.) nonché la pulizia ed il disinquinamento degli specchi acquei portuali;
- VISTA** la direttiva 2000/59/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, relativi agli impianti portuali di raccolta di rifiuti prodotti dalle navi;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001 recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 24/06/2003, n. 182, recante "Attuazione della direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTO** il Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti nel porto di Savona-Vado redatto dall'Autorità Portuale di Savona ed approvato con delibera della Giunta della Regione Liguria n. 1145 del 15 ottobre 2004;
- VISTO** l'art. 208, comma 14, del Decreto Legislativo n. 152/06, che rimanda, per quanto si riferisce al controllo e all'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio dei rifiuti portuali, alle disposizioni di cui alla Legge 28/01/1994, n. 84, e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

- VISTA** la precedente ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale di Savona n. 5 del 16 giugno 1999 in materia di disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi in sosta nel porto di Savona-Vado;
- RITENUTO** necessario adeguare le disposizioni relative all’organizzazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle navi che scalano il porto di Savona alla luce delle disposizioni normative in materia di recente emanazione;
- ACQUISITO** il parere del Settore Difesa Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona, espresso con nota prot. 36600 del 21 maggio 2008

IN VIRTU’ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

ARTICOLO 1

- CAMPO DI APPLICAZIONE -

Le norme del presente Regolamento si applicano alle navi che fanno scalo nel porto di Savona-Vado Ligure.

ARTICOLO 2

- OGGETTO -

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nel porto di Savona-Vado Ligure, in conformità alle normative citate nelle premesse.

ARTICOLO 3

- DEFINIZIONI -

Ai fini del presente regolamento, e ferme restando le definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni:

- **Autorità Portuale** , l’Autorità Portuale di Savona- Vado;
- **Autorità Marittima**, la Capitaneria di Porto di Savona;
- **nave**, ogni costruzione di cui all’articolo 136 del Codice della Navigazione;

- **Marpol 73/78**, convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 Novembre 1973, come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea dal 27 Novembre 2000 e ratificata con legge 29 Settembre 1980 n. 662;
- **Legge 84/94**, la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente integrata e modificata;
- **decreto legislativo 182/03**, provvedimento di attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- **decreto legislativo 152/06**, testo unico ambientale in attuazione della Legge 15.12.04 n. 308;
- **Concessionario**, l'impresa titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;
- **concessionari**, i soggetti titolari di concessione demaniale rilasciata dall'Autorità Portuale di Savona;
- **produttore**, la persona giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti;
- **residui del carico**, resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva, o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia;
- **rifiuto**, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e del decreto legislativo 182/2003 e di cui il comandante della nave si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 182/2003;
- **rifiuti associati al carico**, materiali, quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno, compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico ecc., non prodotti dalla nave in senso stretto;
- **gestione dei rifiuti**, raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **raccolta dei rifiuti**, l'insieme delle operazioni di prelievo anche sottobordo, cernita, raggruppamento, trasferimento tra diverse zone all'interno dei bacini e deposito presso i siti di stoccaggio e deposito temporaneo del Concessionario;
- **raccolta differenziata**, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee destinate al riciclaggio o recupero di materia prima;
- **trasporto**, le operazioni di trasferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento;
- **smaltimento**, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
- **recupero**, le operazioni previste dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

- **sterilizzazione**, processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da paesi extra U.E.; precede lo smaltimento in discarica e deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 3 comma 4 del D.M. Sanità 22 Maggio 2001;
- **impianto portuale di raccolta**, qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima dell'avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- **deposito temporaneo**, raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dalle navi alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera m del decreto legislativo 152/2006;
- **deposito preliminare**, un insieme di operazioni, rientrante nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di smaltimento dei rifiuti, individuate dal codice D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
- **messa in riserva**, un insieme di operazioni, rientrante nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di recupero dei rifiuti, individuate dal codice R13 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

ARTICOLO 4

- CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO -

L'Autorità Portuale organizza il servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi all'ormeggio presso le banchine del porto amministrato ai sensi della Legge 84/94.

L'Autorità Portuale, in ottemperanza al D.M. 14 novembre 1994, ha affidato in concessione tale servizio a soggetto terzo al quale demanda la gestione tecnico-amministrativa nonché gli obblighi e le responsabilità civili e penali previste a carico del "produttore" dei rifiuti.

Il Concessionario, infatti, è il "produttore" ai sensi decreto legislativo 152/2006 di tutti i rifiuti raccolti dalle navi ormeggiate alle banchine portuali di Savona e Vado Ligure o alla fonda in rada.

ARTICOLO 5

- SERVIZI ORGANIZZATI -

Nel porto di Savona-Vado Ligure sono organizzati servizi di ritiro e trasporto finalizzati:

- al recupero o allo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scarti di camera e cucina, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità;
- al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali associati al carico, quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico etc, presenti a bordo, ma non prodotti dalla nave in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco/sbarco delle merci;

- al recupero o allo smaltimento dei rifiuti residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido, o liquido, che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia.
- al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di macchina prodotti dalle navi, compresi i residui delle acque di sentina;
- allo smaltimento di acque biologiche nere ed acque di zavorra;
- alla consegna di oli usati e batterie esauste alle Ditte associate ai Consorzi Obbligatori;
- al recupero o allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- allo smaltimento di rifiuti sanitari.

Gli agenti marittimi, a norma di legge, assicurano il pieno rispetto da parte delle navi di rispettivo interesse delle norme di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 6

- ORARI -

I servizi di cui al precedente articolo sono prestati con i seguenti orari:

rifiuti solidi: *dalle 07,00 alle 21,00 dal lunedì al sabato;
dalle 07,00 alle 13,00 domenica e festivi.*

rifiuti liquidi: *dalle 07,00 alle 21,00 dal lunedì al sabato.*

rifiuti sanitari: *dalle 08,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì.*

ARTICOLO 7

- STOCCAGGIO E DEPOSITO TEMPORANEO -

I rifiuti di bordo, una volta sbarcati, possono essere direttamente trasportati alle destinazioni finali, ovvero, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale, raccolti presso appositi siti all'interno delle aree portuali.

In ambito portuale il Concessionario dispone dei seguenti impianti:

Bacino portuale di Savona:

- n. 1 centro di stoccaggio autorizzato dalla Provincia di Savona ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006 con Atto Dirigenziale n. 2909 del 10 aprile 2007. Il centro è situato presso le aree "ex Italsider" ove, nei limiti fissati dal suddetto provvedimento, è

consentito l'accumulo delle tipologie di rifiuti elencate nell'allegato A al presente provvedimento.

A seguito di eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'autorizzazione provinciale l'allegato A verrà automaticamente aggiornato.

- n. 1 sito per il deposito temporaneo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, situato presso le aree "ex Italsider".

Bacino portuale di Vado Ligure:

- n. 1 sito per il deposito temporaneo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, situato presso le aree "nord" a confine con la concessione assentita alla Società Forship S.p.A.

La precisa localizzazione dei siti è individuata nelle planimetrie riportate agli allegati B e C al presente provvedimento

Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti in conformità alle prescrizioni tecnico-operative contenute nel provvedimento della Provincia di Savona-settore Tutela Ambientale - n. 2909 del 10 aprile 2007.

L'attività di deposito temporaneo, effettuata dal Concessionario in qualità di "produttore" dei rifiuti, deve avvenire in conformità alle condizioni stabilite dall'art. 183, comma *m*, del decreto legislativo 152/2006.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche vigenti previste dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti.

L'accesso al deposito è consentito esclusivamente al personale ed ai mezzi autorizzati dal Concessionario, il perimetro dell'area deve risultare delimitato da recinzioni, fisse o mobili, e dotato di adeguata segnaletica di sicurezza.

I recipienti, fissi e mobili, destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Questi, inoltre, devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento.

Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni recanti i codici CER dei rifiuti devono risultare ben visibili per dimensioni e collocazione.

Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento pari all'intero volume del serbatoio.

Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.

In particolare nel bacino di Savona, dove il sito di deposito temporaneo risulta adiacente al centro di stoccaggio, il Concessionario deve garantire la netta separazione tra le due aree mediante il posizionamento di idonee strutture divisorie lungo la linea di confine.

ARTICOLO 8

- RACCOLTA DIFFERENZIATA E RECUPERO -

Le attività di raccolta e quelle di deposito e di stoccaggio devono essere organizzate secondo criteri tali da favorire la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riciclabili presenti nei medesimi.

Le agenzie raccomandatarie devono comunicare al Comando nave di procedere alla differenziazione dei rifiuti di bordo durante la navigazione al fine di conferire i medesimi al Concessionario già suddivisi per tipologie omogenee.

In particolare il personale di bordo ha l'obbligo di confezionare con sacchi di colore diverso i rifiuti di provenienza U.E. da quelli di provenienza extra U.E. nonché di collocare i rifiuti pericolosi in contenitori stagni in PVC dotati di etichette recanti i codici CER dei rifiuti.

A fronte di specifica richiesta della nave, all'ormeggio il Concessionario provvede alla fornitura dei sacchi e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Nel caso di inosservanza dei suddetti obblighi, gli oneri associati alla gestione verranno determinati attribuendo all'intero volume dei rifiuti conferiti la classificazione della categoria, tra quelle presenti, più onerosa in termini di costi di smaltimento.

ARTICOLO 9

- RIFIUTI DI CAMERA E CUCINA -

Tutte le navi in sosta nei bacini portuali o nelle rade di Savona e Vado Ligure hanno l'obbligo di conferire giornalmente al Concessionario del servizio i rifiuti provenienti dai locali e dai luoghi adibiti ai servizi di cucina e cambusa, nonché da quelli normalmente adibiti ad uso ristoro, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, sempre che il Comando di bordo non ne sia stato esplicitamente esonerato dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 6 comma 4 (esenzione) o dell'art. 7 comma 2 (deroga) del decreto legislativo 182/2003.

I rifiuti raccolti in modo differenziato dal personale di bordo devono essere collocati in appositi sacchi stagni in maniera tale che non si verifichino perdite o colaggi durante la loro movimentazione.

Gli stessi devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

I sacchi contenenti i rifiuti devono essere chiusi e riuniti in idonei spazi a bordo in attesa del loro ritiro da parte del Concessionario.

Tutte le navi possono procedere alla riduzione della massa volumetrica dei rifiuti con l'uso di un idoneo dispositivo di frantumazione, o triturazione.

Durante la sosta in porto è vietato l'uso di inceneritori per i rifiuti di dotazione delle navi.

I rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra UE, prodotti a bordo di navi, ovvero in ogni altro caso previsto, devono essere trattati nel rispetto delle norme dettate dalle specifiche ordinanze del Ministero della Sanità.

Il servizio oggetto del presente articolo viene effettuato alle navi tutti i giorni, almeno una volta al giorno, dal Concessionario, con personale adeguatamente istruito, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati. La consegna dei rifiuti ai mezzi di raccolta deve essere effettuata dall'equipaggio della nave. Raccolti i rifiuti, il Concessionario di bordo compilerà e consegnerà al Comandante o all'ufficiale incaricato apposito modulo nel quale sono riportati i seguenti dati:

- a) nome della nave ed Agenzia raccomandataria;
- b) bacino portuale e banchina di ormeggio
- c) data e ora di inizio e fine del servizio;
- d) quantitativo (in metri cubi) e codici CER dei rifiuti conferiti.

ARTICOLO 10

- RIFIUTI ASSOCIATI AL CARICO -

Al termine delle operazioni svolte da ogni nave, il terminalista o l'impresa portuale, nel caso di banchine pubbliche, deve provvedere alla pulizia delle banchine utilizzate per le suddette operazioni, nonché degli specchi acquei eventualmente sporcati durante il lavoro.

I rifiuti raccolti devono quindi essere opportunamente ritirati e trasportati al recupero, o allo smaltimento, secondo le normative vigenti.

Nel caso in cui, invece, la nave abbia l'esigenza di disfarsi di rifiuti rimasti a bordo associati a merci sbarcate dalla stessa, in occasione dei precedenti scali, il comandante, tramite l'agenzia raccomandataria, deve obbligatoriamente richiedere l'intervento del Concessionario.

ARTICOLO 11

- RESIDUI DEL CARICO -

I residui del carico che permangono a bordo al termine delle operazioni commerciali devono essere consegnati al Concessionario, che provvede al ritiro ed al trasferimento dei medesimi presso i siti di deposito e stoccaggio presenti in porto. I rifiuti pericolosi devono essere consegnati separatamente da quelli non pericolosi.

ARTICOLO 12

- RIFIUTI LIQUIDI -

I rifiuti liquidi provenienti dai locali macchina delle navi e le acque di sentina devono essere conferiti esclusivamente ad imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 152/2006 ed autorizzate dall'Autorità Portuale ai sensi dell'Art. 68 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 13
- RIFIUTI SANITARI -

1. *Modalità del servizio di raccolta di rifiuti costituiti da materiali di medicazione e farmaci scaduti o revocati (CER 18.01.01 oggetti da taglio; CER 18.01.03*rifiuti da raccogliere e smaltire con particolari precauzioni; CER 18.01.09 medicinali non pericolosi; 18.01.10* - rifiuti di amalgama da odontoiatria), eccetto citotossici e citostatici.*

Il servizio avrà luogo su specifica richiesta dell'agenzia marittima e, fermo restando l'obbligo da parte della nave di confezionare a norma il rifiuto e conferirlo separatamente dagli altri, potrà essere assimilato allo svolgimento del normale servizio di raccolta rifiuti.

Il Concessionario, sempre se richiesto, è tenuto a fornire idonei imballaggi con oneri a carico del richiedente.

2. *Modalità del servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti da farmaci citotossici e citostatici scaduti o revocati (CER 18.01.08*).*

Il servizio avrà luogo su specifica richiesta dell'agenzia marittima con preavviso di almeno 48 h (escluso prefestivi e festivi), tenendo conto che:

- a bordo della nave, i farmaci stupefacenti scaduti (o revocati) devono essere stoccati in contenitori che evitino eventuali spandimenti, siano separati dai farmaci in corso di validità e siano sempre identificabili tramite adeguata etichettatura;
- all'arrivo in porto, i contenitori devono essere consegnati al personale del Concessionario, alla presenza del medico dell'U.S.M.A.F. che verificherà il contenuto dei colli, li sigillerà con piombo dell'Ufficio e redigerà il verbale di consegna di cui, una copia sarà consegnata al comandante (che avrà cura di annotare la variazione sul libro di carico e scarico stupefacenti), una sarà consegnata al personale del Concessionario, una sarà da lui trattenuta ed una sarà inviata ai N.A.S. competenti per territorio;
- il Concessionario, ricevuti i colli, organizzerà il trasporto all'impianto di incenerimento autorizzato, certificandone l'arrivo tramite bolla con su espressamente indicata l'integrità dei sigilli e l'avvenuta distruzione;
- il Medico U.S.M.A.F. (o altro personale U.S.M.A.F. con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria) dovrà verificare che lo stupefacente arrivi all'impianto e qui venga incenerito; a tal fine redigerà un verbale di avvenuta distruzione di cui una copia sarà consegnata al rappresentante della nave, una al personale del Concessionario, una sarà da lui trattenuta ed una sarà inviata ai N.A.S. competenti per territorio.

L'organizzazione del servizio ed il coordinamento con i vari enti, solitamente è a cura dell'agente della nave ma, per ovvia praticità, potrà essere demandata al Concessionario con esplicita richiesta scritta.

In ogni caso, l'effettuazione del servizio sarà vincolata all'accettazione del Concessionario, dopo confermata disponibilità di tutti gli enti interessati.

La mancata esecuzione del servizio per motivi imputabili alla nave comporterà l'addebito di una penale.

ARTICOLO 14

- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO -

Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare, oltre alle norme di cui al presente regolamento, anche quelle previste dal decreto legislativo 182/2003, e dai relativi decreti attuativi, dal Piano redatto dall'Autorità Portuale, dalle norme dettate dal D.M. Sanità in data 04.07.05 -13.03.96 - 22.05.01, nonché quelle previste dall'atto di concessione.

In particolare il Concessionario del servizio è obbligato a:

- a) designare un responsabile ed un suo sostituto, comunicandone il nominativo e il recapito telefonico all' Autorità Marittima e all'Autorità Portuale;
- b) compilare regolarmente i registri ed i formulari relativi al trasporto dei rifiuti di sua competenza e di tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto legislativo 152/2006. Si ribadisce a tale riguardo, infatti, che il Concessionario assume la qualità di "produttore" secondo le definizioni di cui al decreto anzidetto;
- c) comunicare trimestralmente all'Autorità Portuale la quantità, le caratteristiche qualitative dei rifiuti in oggetto del servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione valida ai soli fini statistici, non sostituisce quelle che il Concessionario del servizio è tenuto a fare secondo le modalità di legge;
- d) mantenere i siti di deposito ed i mezzi impiegati per la raccolta sempre in condizioni igieniche idonee, con frequenti lavaggi e disinfestazioni, al fine di prevenire l'insorgenza di agenti patogeni.

ARTICOLO 15

- OBBLIGHI DEL COMANDO NAVE -

a) Prima dell'arrivo in porto

Notifica: il Comandante della nave diretta verso il porto di Savona-Vado adempie agli obblighi di notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 182/03. Tale notifica deve essere inviata in copia all'Autorità Marittima, al Concessionario, all'Ufficio di Sanità Marittima ed all'Ufficio Veterinario del porto di Savona-Vado.

Esenzioni: le navi in servizio di linea che siano in possesso di specifiche esenzioni dal conferimento nei termini previsti dall'art. 6. comma 4 del decreto legislativo 182/2003 dovranno trasmettere copia di tali esenzioni al Concessionario ed all'Autorità Portuale Portuale.

b) All'ormeggio in porto

Conferimento a terra dei rifiuti: nel conferire i rifiuti il comando nave riceve e firma il buono di cui all'articolo 9.

Deroghe: in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave che sia da qualificarsi come “non di linea” può richiedere di essere autorizzata a proseguire verso il successivo porto senza aver provveduto alla scarica totale o parziale dei rifiuti, nei termini previsti dall’art. 7. comma 2 del decreto legislativo 182/03.

Copia di tale autorizzazione verrà trasmessa dall’Autorità Marittima al Concessionario del servizio ed all’Autorità Portuale.

c) Alla partenza dal porto

Il modulo di notifica nonché le eventuali autorizzazioni a deroghe o esenzioni sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell’Autorità Portuale competente, qualora richieste.

ARTICOLO 16

- TARIFFE -

Le tariffe massime di riferimento in vigore nel Porto di Savona-Vado sono determinate dall’Autorità Portuale con proprio provvedimento, in coerenza con i criteri indicati dal decreto legislativo 182/2003. Queste, infatti, vengono applicate:

- in misura fissa a tutte le navi che attraccano nel porto, così come da situazione giornaliera redatta dall’Autorità Marittima;
- in relazione alle quantità di rifiuti conferiti.

Gli oneri relativi al servizio richiesto restano a carico delle navi cui spetta, per il tramite delle agenzie raccomandatarie, il pagamento delle fatture emesse dal Concessionario entro 30 giorni dalla data di emissione.

ARTICOLO 17

- RECLAMI E SEGNALAZIONI -

Le navi, tramite i propri rappresentanti, e gli utenti portuali in genere possono segnalare le eventuali inadeguatezze rilevate nell’espletamento del servizio di cui al presente regolamento alla Struttura Ambiente, Sicurezza e Spazi Portuali dell’Autorità Portuale.

contatti: tel. 019.85541, fax 019 827399

e-mail: authority@porto.sv.it

ARTICOLO 18

- NORME SANZIONATORIE -

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di navi, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, l’Autorità Portuale ingiunge, con comunicazione scritta trasmessa anche a mezzo fax al Comandante, e per esso al raccomandatario marittimo, ovvero

all'impresa portuale interessata, di provvedere a rimuovere i rifiuti abbandonati entro il termine indicato, decorso il quale procederà all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate.

ARTICOLO 19

- RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI -

Per situazioni eccezionali, attualmente non prevedibili, l'Autorità Portuale si riserva la facoltà di emettere specifici provvedimenti in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le pertinenti norme previste dal Regolamento del Codice di Navigazione e dalle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

Savona, 27 maggio 2008

Il Presidente
ing. Cristoforo Canavese


ALLEGATO A all'ordinanza n°6 del 27 maggio 2008

Tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati dalla Provincia di Savona con Atto Dirigenziale n. 2909 del 10 aprile 2007.

C.E.R.	Tipo di Rifiuto	Capacità Stoccaggio
150101	Imballaggi in carta e cartone	15 mc
150102	Imballaggi in plastica	15 mc
150103	Imballaggi in legno	30 mc
150104	Imballaggi in metallo	1.000 Kg.
150107	Imballaggi in vetro	30.000 Kg.
170405	Ferro e Acciaio	5.000 Kg
160103	Pneumatici fuori uso	1.000 Kg
170904	Rifiuti misti di costruzione-demolizione	10.000 Kg.
200301	Rifiuti urbani non differenziati	20.000 Kg.
150202*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci...	400 Kg
160107*	Filtri dell'olio	400 Kg
130205*	Scarti di olio minerale per motori	1.500 Kg
130802*	Altre emulsioni	400 Kg.
160601*	Batteria al piombo	300 Kg

ALLEGATO B all'ordinanza n°6 del 27 maggio 2008

Planimetria del bacino di Savona con indicazione dei siti di stoccaggio e deposito temporaneo



ALLEGATO C all'ordinanza n°6 del 27 maggio 2008

Planimetria del bacino di Vado Ligure con indicazione del sito di deposito temporaneo

